CAMERA DEI DEPUTATI N. 3686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINETTI, LUPI, PAGANO, ALLI, BUTTIGLIONE, BERNARDO, BOSCO, CALABRÒ, GAROFALO, MISURACA, PIZZOLANTE, SAMMARCO, TANCREDI, VIGNALI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento e adozione dei minori, nonché all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti il reato di surrogazione di maternità

Presentata il 21 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non c'è dubbio che per fare una buona legge occorra partire da una constatazione molto concreta: i tempi cambiano sempre più velocemente e le leggi devono tenerne conto, per cui anche la normativa sulle adozioni ha bisogno di essere rivista per adeguarla alle nuove circostanze in cui vive la famiglia italiana. La identità della famiglia ha una strutturazione profonda che ha resistito ai numerosi tentativi di manipolazione e di stravolgimento, proprio in forza della solidità dei suoi legami interni e della loro flessibilità rispetto ai mutamenti socio-culturali. Solo l'intrinseca resilienza della famiglia ha reso possibile superare le criticità che ne hanno caratterizzato l'evoluzione nel tempo.

Il punto di partenza resta l'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che afferma: « per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nel matrimonio degli adottandi, dei quali assume e trasmette il cognome ». La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale), purché aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, oppure in un Paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti genitori possono dare dispo-

nibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un Paese straniero specifico. In attuazione della Convenzione dell'Aja, la citata legge n. 476 del 1998 ha riformulato la normativa sulle adozioni internazionali contenuta nel capo I della legge n. 184 del 1983. Di fatto ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali con funzione di autorità centrale. Tra i suoi compiti figurano in particolare: la collaborazione con le autorità centrali degli altri Stati; la proposta di stipulare accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; la promozione della cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché di iniziative di formazione.

Resta sempre valido che ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore, la legge applicabile è quella del Paese d'origine del bambino, mentre è la legge italiana che determina i requisiti delle persone disponibili ad adottare un minore straniero, purché siano cittadini italiani oppure risiedano in modo effettivo e continuativo in Italia. Più recentemente la riforma della legge sulle adozioni (legge n. 173 del 2015) ha messo in evidenza l'importanza di fattori come la continuità degli affetti dei bambini in affido familiare. I quattro articoli della legge sono tutti centrati sul diritto dei minori in affido familiare alla continuità affettiva.

La riforma della normativa sulle adozioni, per essere all'altezza della sua missione specifica, deve considerare con profondo sguardo critico le ideologie alla base dei cambiamenti sociali, perché solo così potrà evitare che le generazioni più fragili, come spesso accade con i bambini dati in adozione, paghino il prezzo più alto a teorie sprovviste di un serio fondamento antropologico. Nel quadro dei cambiamenti in cui la famiglia oggi è immersa c'è anche il desiderio di genitorialità di famiglie che stanno sperimentando la fatica di affrontare le adozioni nazionali e internazionali con la normativa vigente, spesso eccessivamente burocratizzata. Famiglie che pur desiderando adottare un bambino non riescono ad averlo, nonostante abbiano ricevuto una sorta di certificazione di idoneità. Abbiamo bambini che cercano una famiglia e famiglie che vogliono prendersi cura di questi bambini, ma non si riesce a far convergere le due richieste e le relative disponibilità. Per capire il cambiamento, basta guardare le scuole e i bambini delle nostre scuole. Ci sono bambini stranieri che chiedono il pieno riconoscimento del loro diritto di protezione in una prospettiva di futuro nel nostro Paese e del nostro Paese, anche attraverso forme di adozione o di affido. Una riforma della normativa sulle adozioni dovrà avere a cuore la continuità affettiva dei minori.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale e afferma che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, puntualizzando come tra i coniugi non deve esserci e non deve neppure esserci stato negli ultimi tre anni nessun tipo di separazione. Il periodo dei tre anni può essere raggiunto contando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale. La legge fissa anche la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato, precisando che deve essere compresa tra 18 e 45 anni. Ma soprattutto stabilisce che gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, condizione che deve essere verificata dal tribunale per i minorenni tramite i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Norme semplici e facili da comprendere nello spirito che le anima: garantire al bambino un'atmosfera familiare unita, con la giusta differenza di età per assicurare la chiarezza dei ruoli e la competenza nell'azione educativa.

Norme che vengono facilmente eluse quando ci si trova davanti alle nuove forme di *stepchild adoption*, soprattutto quelle legate alla maternità surrogata, in cui nessuno di questi princìpi viene mantenuto, né la stabilità della relazione, né la differenza di età, ai fini dell'idoneità valutata da terzi a garanzia del minore. Ma soprattutto si cerca di negare qualsiasi possibile difficoltà

a cui vanno incontro bambini con genitori dello stesso sesso.

Recenti problematiche emerse in merito alle adozioni.

Sono stati selezionati alcuni studi pubblicati negli ultimi cinque anni su riviste scientifiche di buon livello per mostrare come non sia affatto indifferente per un bambino vivere con una coppia eterosessuale o con una coppia omosessuale.

Il 25 gennaio 2015 sul *British Journal of Education, Società & Behavioral Science* è stato pubblicato uno studio intitolato *Emotional Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition*. Basandosi su un campione più ampio rispetto a quelli di qualsiasi altro precedente studio è stato mostrato che vi sono « problemi emotivi maggiori per i bambini con genitori dello stesso sesso rispetto a quelli con genitori di sesso opposto addirittura con una incidenza più che doppia ». Ovviamente lo studio ha ricevuto alcune critiche dagli ambienti *lesbian, gay, bisexual and transgender* (LGBT), alle quali è stato adeguatamente risposto.

Il 21 gennaio 2015 sul *British Journal of Medicine & Medical Research* è stato pubblicato lo studio intitolato *Child Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Same-Sex Parent Families in the United States: Prevalence and Comorbidities* in cui si è rilevato che i bambini cresciuti con genitori dello stesso sesso negli Stati Uniti d'America hanno avuto più del doppio della probabilità di soffrire della sindrome da *deficit* di attenzione e iperattività rispetto ai bambini cresciuti con genitori di sesso diverso. In molti casi la causa è dovuta a forme di bullismo e discriminazione.

Il 10 gennaio 2015 sul *Journal of Scientific Research & Reports* è stato pubblicato lo studio *Bias in Recruited Sample Research on Children with Same-Sex Parents Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)*; che ha dimostrato che esiste un pregiudizio (*bias)* nel sottovalutare le difficoltà psicologiche dei bambini cresciuti con coppie omosessuali negli studi che si avvalgono di campioni reclutati di popolazione. Per questo « gli studi non dovrebbero basarsi sui campioni reclutati, ma rigorosamente casuali. Allo stesso modo le riviste scientifiche o accademiche dovrebbero astenersi dal pubblicare studi basati su campioni di popolazione reclutati e non anonimi ». Infatti, gli studi basati su campioni casuali hanno mostrato maggiori problemi emotivi tra questi bambini: più il campione era grande e più le differenze erano statisticamente significative.

Nel dicembre 2013 Richard E. Redding, vice cancelliere dell'istruzione universitaria e docente di diritto e psicologia presso la *Chapman University*, ha ricordato il noto « caso Regnerus » (il sociologo aggredito mediaticamente per aver realizzato uno studio i cui risultati rilevavano maggiori problemi per i bambini cresciuti da genitori omosessuali), affermando che « la scienza, in particolare le scienze sociali, sono spesso politicizzate. La controversia Regnerus dimostra che il punto di vista socio-politico degli scienziati influenza spesso il tipo di scienza che viene condotta su questioni di rilevanza politica, influenza l'interpretazione dei risultati e il grado di analisi critica che questi studi ricevono ». È noto che nelle scienze sociali il rapporto tra liberali e conservatori è da 8:1 a 30:1 e questa « omogeneità di vedute socio-politiche porta quasi sempre ad un "pensiero di gruppo", un fenomeno che si verifica quando i membri del gruppo hanno sfondi relativamente omogenei o viste ideologiche simili ».

Nel dicembre 2013 i ricercatori del *McGill University Health Centre* hanno pubblicato sulla rivista *Cerebral Cortex* uno studio nel quale hanno rilevato che l'assenza del padre durante la crescita comporta nei bambini un aumentato rischio di comportamenti devianti riscontrabili nell'età adulta. Gli autori hanno concluso che questi studi « dovrebbero indurre i ricercatori a guardare più profondamente nel ruolo dei padri durante le fasi critiche della crescita e suggeriscono che entrambi i genitori sono importanti nello sviluppo della salute mentale dei bambini ».

Nel dicembre 2013 Douglas W. Allen, docente di economia alla *Simon Fraser University*, ha pubblicato sulla rivista ac-

cademica soggetta a *peer review*, *Review of Economics of the Household*, uno studio in cui si confrontavano su larga scala la genitorialità omosessuale, le famiglie monoparentali e genitori non sposati di sesso diverso, basandosi sui dati del censimento canadese del 2006. I dati raccolti hanno mostrato che i bambini cresciuti da coppie gay e lesbiche hanno avuto solo il 65 per cento di probabilità di ottenere il diploma delle scuola media superiore rispetto ai bambini cresciuti in famiglie naturali con due genitori di sesso diverso, a parità di reddito e di istruzione dei genitori. I figli di coppie dello stesso sesso hanno avuto anche tassi di diploma più bassi rispetto ai figli di genitori single.

Nel maggio 2013 la rivista *Early Children Development and Care* ha dedicato sette articoli alla figura del padre e al suo contributo allo sviluppo mentale del bambino. Si conferma che padre e madre sono ugualmente importanti e insostituibili per il figlio, poiché ognuno di loro ha un ruolo indispensabile per l'equilibrio psico-fisico del bambino. Nell'editoriale si ricorda che i figli di genitori con ruoli madre-padre differenziati « hanno capacità sociali più sviluppate e sono più pronti alla competizione » rispetto ai figli di genitori con ruoli non differenti. Inoltre, si afferma che « i padri sembrano giocare un ruolo maggiore nel processo di apertura dei figli al mondo esterno che è legato allo sviluppo dell'autonomia e alla capacità di affrontare i rischi ». Invece « le madri attribuiscono maggior valore al lavoro in casa, al supporto emotivo per i figli e all'educazione sessuale ».

Nel febbraio 2013 è intervenuto sul tema un autorevole professionista italiano, Guido Crocetti, professore di psicologia clinica presso l'università « La Sapienza » di Roma e direttore del Centro italiano di psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza. Egli ha affermato che « oggi viviamo in una società che tende ad azzerare sempre più le diversità, persino quelle biologiche, fisiche, incontestabili: l'essere maschio e femmina non è un'invenzione, parte da un dato biologico, e come tale va anzi valorizzato. La nostra cultura da ambivalente – basata sul binomio maschile/femminile – sta diventando ambigua, a tutti i livelli: nelle relazioni uomo/donna, ma anche padre/madre e figli. Questa continua ambiguità confonde i ruoli, le funzioni, i codici comportamentali, gettando nel caos soprattutto i più fragili, quei bambini che invece chiedono, vogliono, esigono un papà e una mamma, ognuno dei due con un suo ruolo e le sue proprie funzioni.

Da trent'anni lavoro sui disagi psichici dei bambini e do voce ai loro bisogni. I bambini vogliono la coppia, la esigono imprescindibilmente, e la vogliono insieme, unita. Imperativo categorico è che sia formata da un padre e una madre: è questa la garanzia di cui hanno bisogno per esistere. Poi i bambini sopravvivono sempre, anche alle guerre, alle carestie, agli abusi e alle violenze, ma questo – appunto – è sopravvivere, non vivere nel pieno dei loro diritti. Posso citare almeno un secolo di studi internazionali che lo dimostrano. O recuperiamo regole e limiti strettamente correlati ai valori, o la psicopatologia infantile avrà sempre più piccoli pazienti da curare ».

Nel novembre 2012 uno studio pubblicato su *Demography* ha rilevato forti limitazioni nell'interpretazione di uno studio precedente (*Rosenfeld* 2010) e ha dimostrato che utilizzando lo stesso insieme di dati di tale indagine, rispetto a quanto accade nelle tradizionali famiglie sposate, i bambini allevati da coppie dello stesso sesso presentano il 35 per cento in meno di probabilità di progredire attraverso un percorso scolastico normale. Ha inoltre rilevato che « quasi nessuna delle ricerche che utilizzano campioni rappresentativi a livello nazionale ha incluso genitori dello stesso sesso come parte dell'analisi ».

Nel luglio 2012, sulla rivista *Social Science Research Loren Marks* della Louisiana la *State University* ha mostrato l'infondatezza della posizione « possibilista » dell'*American Psychological Association* (APA), secondo la quale i figli di genitori gay o lesbiche non sarebbero svantaggiati rispetto a quelli di coppie eterosessuali. Lo scienziato ha analizzato i 59 studi citati dall'APA per sostenere la propria tesi, di-

mostrandone l'inaffidabilità dal punto di vista scientifico e attestando notevoli differenze sussistenti tra figli adottati da coppie omosessuali conviventi e figli naturali di coppie eterosessuali.

Nel luglio 2012 il sociologo Mark Regnerus dell'università del Texas, basandosi sul più grande campione rappresentativo casuale a livello nazionale, ha pubblicato uno studio sulla rivista *Social Science Research* con il quale, interrogando direttamente i figli (ormai cresciuti) di genitori omosessuali, ha dimostrato un significativo aumento di problematiche psico-fisiche rispetto ai figli di coppie eterosessuali. Lo studio ha ricevuto numerose critiche su alcuni quotidiani internazionali da parte di associazioni di omosessuali, ma avendo superato la revisione anonima in *peer review* esso può essere confutato soltanto attraverso una pubblicazione a sua volta pubblicata su una rivista scientifica di pari livello. D'altra parte l'indagine ha trovato il sostegno di un gruppo di 18 scienziati e docenti universitari attraverso un comunicato pubblicato sul sito della *Baylor University*. L'università del Texas ha avviato un'indagine interna per analizzare nuovamente lo studio di Regnerus, pubblicando un comunicato finale con il quale si rileva che « nessuna indagine formale può essere giustificata sulle accuse di cattiva condotta scientifica », dato che « non ci sono prove sufficienti per giustificare un'inchiesta ». L'indagine interna ha riconosciuto la legittimità del lavoro e la fedeltà al protocollo seguita dalla metodologia utilizzata. Come accade in tutti gli studi scientifici, anche in quello di Regnerus esistono imprecisioni che lo stesso sociologo ha tranquillamente ammesso. Tuttavia questa ammissione è stata divulgata come un riconoscimento da parte dello studioso dell'inattendibilità del suo lavoro. In realtà egli ha semplicemente affermato: « Ho parlato di "madri lesbiche" e "padri gay", ma in realtà conoscevo solo il loro comportamento di relazione omosessuale. Per quanto riguarda gli stessi risultati, io li confermo ». L'importanza e la diffusione di questo studio nel campo scientifico sono state dimostrata anche da Pietro Zocconali, presidente dell'Associazione nazionale sociologi (ANS), e da Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio per i diritti dei minori e consulente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i quali hanno entrambi fatto riferimento a tale indagine.

Ancora nel luglio 2012 Daniel Potter dell'*American Institutes for Research* ha pubblicato sul *Journal of Marriage and Family* uno studio con il quale si è concentrato sui bambini cresciuti all'interno di relazioni tra genitori dello stesso sesso, paragonandoli a quelli cresciuti con genitori di sesso opposto. Ha sottolineato come la ricerca mostri chiaramente che « i bambini cresciuti in famiglie tradizionali (vale a dire, con i due genitori biologici sposati) tendono a fare meglio dei loro coetanei cresciuti in famiglie non tradizionali ».

Nel marzo 2012 *l'American College of Pediatricians* ha preso posizione su questa tematica affermando che « i bambini allevati da due individui dello stesso sesso crescono in modo adeguato come i bambini allevati in famiglie con una madre e un padre ? Fino a poco tempo fa la risposta univoca a questa domanda è stata "no". Nell'ultimo decennio, tuttavia, organizzazioni sanitarie professionali, accademici, politici e mezzi di comunicazione hanno affermato che i divieti di genitorialità verso le coppie dello stesso sesso debbano essere tolte. Nel prendere questa decisione di tale portata, qualsiasi sostenitore responsabile dovrebbe basarsi su elementi di prova completi e conclusivi. Ma non solo non è questa la situazione, ma esistono al contrario prove tangibili che i bambini esposti allo stile di vita omosessuale possono avere un rischio aumentato di danno emotivo, mentale e anche fisico ». Ha concluso quindi che: « *L'American College of Pediatricians* ritiene inopportuno, potenzialmente pericoloso e pericolosamente irresponsabile, per i bambini, annullare il divieto di adozione per i genitori dello stesso sesso. Questa posizione è radicata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili ».

Nel marzo 2012 su *Hormones and Behavior* lo studio di Ruth Feldman intitolato *Oxytocin and social affiliation in humans* ha confermato, dal punto di vista psico-

sociale dello sviluppo dei bambini, il beneficio della complementarità di una famiglia intatta, formata da una madre e da un padre, situazione ottimale per un sano sviluppo del bambino. Lo studio, in particolare, fa notare la differenza dei ruoli delle madri e dei padri, e l'importanza di queste tale differenza per lo sviluppo umano, suggerendo che i sistemi umani dell'ossitocina possono spiegare le diverse e complementari funzioni materne e paterne.

Nel dicembre 2011 su *Archives of Sexual Behavior* uno studio ha mostrato che le figlie diciassettenni di madri lesbiche, concepite mediante inseminazione artificiale, sono più propense a manifestare un comportamento omosessuale e ad identificarsi come bisessuali rispetto alle figlie di genitori eterosessuali.

Nell'ottobre 2011 uno studio realizzato dal *Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research* presso l'Università di Melbourne, ha scoperto che i ragazzi adolescenti (le femmine in percentuale minore) che hanno una figura paterna presente nella loro vita hanno significativamente meno probabilità di impegnarsi in successivi comportamenti delinquenziali rispetto ai loro coetanei orfani o senza padre. « Il senso di sicurezza generato dalla presenza di un modello di ruolo maschile ha un effetto protettivo per un bambino, indipendentemente dal grado di interazione tra il bambino e il padre », ha affermato la professoressa Deborah Cobb-Clark, direttrice del *Melbourne Institute* e autore principale dello studio. Dunque è importante anche solo la presenza, senza valutare la qualità di questa figura. « I padri offrono ai bambini modelli di ruolo maschile e possono influenzare le preferenze dei bambini, valori e atteggiamenti, dando loro un senso di sicurezza e rafforzano la loro autostima ». In particolare, lo studio ha rilevato che ogni forma di comportamento delinquenziale è stato ridotto di 7,6 punti percentuali per i ragazzi che vivevano con i loro padri biologici e di 5 punti percentuali per quelli che vivevano con il loro padre non biologico. « I padri sono associati ad una riduzione particolarmente grande di incidenza in comportamenti violenti e la lotta tra gang di ragazzi adolescenti ».

Nell'agosto 2011 sul *Canadian Journal of Behavioural Science* uno studio a lungo termine ha esaminato come i padri contribuiscono a rendere i loro figli più intelligenti e meglio controllabili. La situazione muta notevolmente nei bambini con i padri assenti.

Il 29 agosto 2011 su *The Australian* viene citato il pensiero di David Blankenhorn, sostenitore dei diritti degli omosessuali negli Stati Uniti d'America, il quale riconosce: « Il matrimonio è fondamentalmente per i bisogni dei bambini. Ridefinire il matrimonio per includere le coppie gay e lesbiche eliminerebbe del tutto questo diritto e indebolirebbe ancora di più nella cultura l'idea di base di una madre e un padre per ogni bambino ».

Nel maggio 2011 lo psicoanalista Claudio Risé, sociologo e già docente di psicologia dell'educazione all'università di Milano ha spiegato: « in assenza del genitore del proprio sesso, sarà molto difficile per quel bambino sviluppare la propria identità psicologica corrispondente. La psiche maschile e quella femminile sono molto diverse e l'identità complessiva si forma anche a partire dalla propria identità sessuale. Nel caso di maternità surrogata, lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo di una bimba con due genitori di sesso maschile sarebbe in forte difficoltà: avrebbe problemi nel riconoscersi nel proprio sesso. Lo stesso accade al piccolo maschio (...). La vita umana è inscritta in due ordini: il dato naturale, biologico, e quello simbolico che il bambino ha iscritto nella propria psiche, conscia e inconscia. Entrambi presiedono allo sviluppo, alla manifestazione di una capacità progettuale, alla crescita di un'affettività equilibrata. Il padre è un individuo di genere maschile che ha scritto nel suo patrimonio genetico, antropologico, affettivo e simbolico la storia del proprio genere. Proprio perché è un maschio e non è una donna, non può avere né il sapere naturale profondo, né quello simbolico materno. I due codici simbolici, paterno e materno, sono molto diversi: la madre è colei che soddisfa i bisogni, il padre è colui

che dà luogo al movimento e propone il limite: indica la direzione e stabilisce dove non si può andare ».

Nel marzo 2011 sono apparsi i risultati di uno studio condotto dall'Istituto di ricerche economiche e sociali (ISER) dell'università di Essex, Regno Unito. Dopo aver utilizzato un campione di 11.825 adulti e 1.268 giovani (età 10-15) è stato valutato il grado di felicità dei bambini nelle famiglie con alto e basso reddito verificando che l'influenza maggiore sulla felicità di un bambino è se esso vive con entrambi i genitori – maschio e femmina – e dal rapporto che hanno con essi, in particolare con la madre.

Nel 2010 uno studio pubblicato su *Marriage & Family Review* ha esaminato la letteratura scientifica precedente rilevando che essa « suggerisce maggiore conoscenza circa la stabilità delle relazioni omosessuali (lesbiche) di quanto precedentemente sospettato e che, in media, tali rapporti tendono ad essere meno stabili di quelli dei genitori eterosessuali sposati ».

Nel 2010 sulla base del censimento degli Stati Uniti d'America del 2001, lo studio con conclusioni « *no differences* » di Rosenfeld (2010) ha esaminato (su oltre 700.000 casi) quanti ragazzi sono stati bocciati a scuola a seconda del nucleo famigliare: 6,8 per cento i figli naturali di coppie eterosessuali, 9,5 e 9,7 per cento i figli di coppie lesbiche e gay. A parità di fattori (reddito, residenza e altro) la probabilità è non significativa statisticamente, 7,94 per cento (etero) e 9,07 per cento (omo). L'interpretazione è stata messa in forte dubbio in quanto è stato fatto notare che tale divario non può risultare ai ricercatori come « non significativo ».

Nel settembre 2010 su *Archives of Sexual Behavior* gli studiosi hanno mostrato che gli adolescenti cresciuti in famiglie composte da lesbiche hanno meno probabilità di essere vittime di un altro genitore (la pedofilia è un fenomeno prevalentemente maschile) ma maggiore probabilità (le femmine) di essere a loro volta omosessuali o identificarsi come bisessuali (circa +200 per cento), mentre i maschi sono meno predisposti a relazioni eterosessuali (-35 per cento). Le ragazze mostrano anche un minore ricorso a protezioni contraccettive durante i rapporti sessuali (-35 per cento) e sebbene questo non sia correlato a un aumento di rischio di malattie veneree, implica un maggiore ricorso alla pillola del giorno dopo (+560 per cento).

Nel luglio 2010 sul *Journal of Biosocial Science* uno studio ha mostrato che « l'ipotesi che i genitori gay e lesbiche avrebbero più probabilità di avere figli gay, lesbiche, bisessuali o dall'incerto orientamento sessuale è confermata ». La percentuale di bambini di genitori gay e lesbiche che hanno adottato un'identità non-eterosessuali a distanza di tempo è tra il 16 per cento e il 57 per cento.

Nel 2009 su *Psychological Reports* una revisione di 9 studi ha dimostrato che i bambini cresciuti con genitori gay erano *(a)* più propensi ad adottare interessi e attività omosessuali, *(b)* più propensi a segnalare confusione sessuale, *(c)* più suscettibili ad essere socialmente disturbati, *(d)* più propensi all'abuso di sostanze, *(e)* meno propensi a sposarsi, *(f)* più inclini ad avere difficoltà nelle relazioni d'amore, *(g)* meno religiosi e più non convenzionalmente religiosi, *(h)* più inclini ad avere difficoltà emotive, *(i)* più probabilità di essere esposti a molestie da parte dei genitori, *(j)* più inclini al tradimento.

Sempre nel 2009 lo psicologo Trayce Hansen ha spiegato che la tesi per cui l'amore sia l'unica cosa di cui necessitano i bambini, al di là che venga da genitori etero o dello stesso sesso, « e tutto ciò che ne deriva, è falsa. Perché l'amore non è abbastanza ! I bambini crescono meglio se allevati da una madre e un padre sposati. È in questo ambiente che essi hanno più probabilità di essere esposti alle esperienze emotive e psicologiche di cui hanno bisogno per crescere. Uomini e donne portano la diversità nella genitorialità; ciascuno dà un contributo prezioso per l'allevamento dei figli che non può essere replicato dagli altri: madri e padri semplicemente non sono intercambiabili, due donne possono essere entrambe buone madri, ma non possono essere un buon padre. L'amore materno e quello paterno, anche se ugual-

mente importanti, sono qualitativamente diversi: ciascuna di queste forme di amore senza l'altra può essere problematica, perché ciò che un bambino ha bisogno è l'equilibrio complementare che i due tipi di amore dei genitori forniscono. In secondo luogo, i bambini progrediscono attraverso stadi di sviluppo prevedibili e necessari ed alcune fasi richiedono maggiormente il supporto della madre, mentre altre richiedono più la presenza di un padre. In terzo luogo, i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di genitori di sesso opposto per essere aiutati a moderare le proprie inclinazioni di genere. In quarto luogo, il matrimonio omosessuale aumenta la confusione sessuale e la sperimentazione sessuale da parte dei giovani: il messaggio implicito ed esplicito del matrimonio omosessuale è che tutte le scelte sono ugualmente accettabili e desiderabili. E quinto, se la società permette il matrimonio omosessuale dovrà anche permettere altri tipi di matrimonio. La logica giuridica è semplice: se non si vieta il matrimonio omosessuale per discriminazione, allora il divieto del matrimonio poligamo o di qualsiasi altro raggruppamento civile sarà anch'esso considerato discriminatorio. La saggezza accumulata di oltre 5.000 anni è giunta alla conclusione che la configurazione ideale coniugale e parentale è composta da un uomo e una donna: il matrimonio omosessuale sicuramente non è nel migliore interesse dei bambini ».

Nel 2009 su *Psychological Reports* uno studio ha mostrato che in diversi studi sulla genitorialità *gay*, « taluni risultati potenzialmente negativi possono essere stati oscurati da effetti soppressori ». Tuttavia, si prosegue, « le differenze sono state osservate, tra cui alcune prove in dissertazioni più recenti, le quali suggeriscono che l'orientamento sessuale dei genitori potrebbe essere associato con l'orientamento sessuale dei bambini in seguito all'emulazione e l'attaccamento all'adulto ». Si conclude quindi che « la più recente ricerca sulla genitorialità *gay* continua ad essere viziata da molte delle stesse limitazioni delle ricerche precedenti in questo settore di studi, compresi gli effetti soppressori trascurati ».

Nel novembre 2009 sull'*American Psychologist* è stata pubblicata una ricerca di Charlotte J. Patterson nella quale si conclude che i risultati « non forniscono alcuna garanzia per la discriminazione legale contro » le famiglie omosessuali in quanto i bambini si svilupperebbero in modo simile a quelli nelle coppie eterosessuali. È stato fatto notare in seguito che la Patterson è un'attivista omosessuale, convivente con tre bambini e ricercatrice di riferimento su questo tema dell'*American Psychological Association*. Nel suo studio ha riconosciuto che « la ricerca sui genitori *gay* e lesbiche e i loro figli è ancora molto nuova e sono relativamente scarsi gli studi longitudinali che seguono famiglie di *gay* e lesbiche nel tempo ». Tuttavia la sua stessa indagine presenta numerosi difetti di campionamento, oltre al fatto che 44 bambini – come da lei utilizzati – non possono essere rappresentativi. In passato, dopo un'analisi dei suoi studi da parte di un tribunale della Florida, la Corte ha concluso che « l'imparzialità della Dr. Patterson è venuta in discussione quando prima del processo si è rifiutata di consegnare ai suoi legali le copie della documentazione da lei utilizzata negli studi. Questa corte le aveva ordinato di farlo ma lei ha unilateralmente rifiutato, nonostante i continui sforzi da parte dei suoi avvocati di raggiungere tale scopo. Entrambe le parti hanno stabilito che il comportamento della dott.ssa Patterson è una chiara violazione dell'ordine di questa Corte. La dott.ssa Patterson ha testimoniato la propria condizione lesbica e l'imputata ha sostenuto che la sua ricerca era probabilmente viziata dall'utilizzo di amici come soggetti per la sua ricerca. Tale ipotesi ha acquisito ancora più credito in virtù della sua riluttanza a fornire i documenti ordinati ».

I genitori adottivi: compito difficile e non privo di problemi psico-sociali.

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più dell'adozione e dei problemi legati a questa scelta. Che cosa significa essere genitore adottivo ? È sufficiente desiderare un bambino e volergli bene per tutta la vita per risolvere i problemi ? Purtroppo non

sono sufficienti affetto e cure perché si ha a che fare con problematiche diverse rispetto alla genitorialità naturale. Per prima cosa l'adozione è una vicenda diversa dalla « normale » procreazione, perché prima di essere adottati tutti i bambini vivono esperienze di separazione, di perdita e di abbandono. Si tratta di momenti che fanno sentire il bambino « incompleto » e che portano a relazioni e a comportamenti comunemente definibili di afflizione. Un bambino necessita fin dalla nascita del contatto con il corpo della madre, strumento indispensabile per il piccolo al quale viene in questo modo offerta la possibilità di superare le paure e di introiettare l'oggetto buono, fulcro di sicurezza e fiducia.

Il bambino, per crescere come persona autonoma e acquisire sicurezza, ha bisogno di vedere soddisfatti due bisogni: sentirsi amato e protetto dai genitori e sentirsi incoraggiato a differenziarsi come persona autonoma. L'amore è per il bambino un bisogno principale e la sua mancanza provoca cicatrici che si riescono a superare solo con duri sforzi. Le esperienze dolorose e le carenze affettive hanno una forte incidenza sul bambino. Le conseguenze immediatamente riscontrabili e più frequenti sono:

1) tratti depressivi con sensi di colpa;

2) cattiva capacità a controllare le tensioni;

3) grande fragilità emotiva;

4) profonda sfiducia in sé e negli altri.

Per questo nel bambino adottato sono abbastanza frequenti crisi d'identità, difficoltà di apprendimento, manifestazioni fobiche e tendenza all'isolamento; le difficoltà aumentano ancora di più se il passaggio da un ambiente all'altro comporta anche un cambiamento socio-culturale o etnico, quando cioè si possono cogliere differenze nei tratti somatici. Il genitore adottivo deve essere sempre pronto a fronteggiare questi problemi rassicurando, valorizzando e confermando il proprio amore. Una disponibilità costante permetterà al bambino di accettare la realtà e lo aiuterà a trovare più facilmente gli oggetti d'amore. I genitori devono ricordare che quando il bambino arriva in famiglia, qualunque sia la sua età, porta con sé un bagaglio fatto di ricordi, vissuti ed emozioni. Nel minore c'è un prima, solitamente doloroso, privo di affetto e cure che spesso è rimosso per difendersi e un dopo, cioè la nuova vita. Proprio questa scansione determina l'abbandono. In un bambino adottivo bisogna fare di questa diversità un punto di forza; accettare le sue origini, la sua cultura e il suo Paese di provenienza.

Per questo è fondamentale che la coppia acquisisca, durante il percorso adottivo, la consapevolezza delle esigenze e dei bisogni di un bambino istituzionalizzato, del suo vissuto, della sua storia e delle problematiche che incontrerà nella costruzione di un legame, staccandosi dal bambino immaginario fino allora costruito nella mente. Se ciò non avviene l'incontro rischierà di essere fallimentare perché non conforme a quelle che sono le proprie aspettative e in contrasto con le reali esigenze del futuro figlio.

È opportuno chiarire un punto fondamentale: il bambino non ha il dovere di soddisfare e di colmare i bisogni degli adulti; ha invece il diritto ad avere una famiglia, a essere amato e accettato nella sua diversità biologica, somatica e culturale. I genitori adottivi devono avere una preparazione adeguata e forte sensibilità e maturità per accogliere e rispettare un bambino non solo con caratteristiche somatiche evidentemente diverse dalle proprie ma portatore di una cultura distante dalla loro, che va rispettata e continuata per dare dignità alle sue radici. Se il bambino non si sente accettato dalla coppia genitoriale, se avverte un distacco, se si sente « un diverso » non riuscirà mai a instaurare una sana relazione con loro e non si svilupperà mai in modo armonico ed equilibrato.

È fondamentale che la coppia sappia che il bambino che incontrerà ha dei bisogni da soddisfare: ha bisogno di essere accettato e benvoluto nonostante il suo comportamento negativo; ha bisogno di essere smentito dalla convinzione che lui è cattivo e che, pertanto, merita di essere

punito; ha bisogno di essere amato e soprattutto di non subire un nuovo abbandono. L'adozione richiede grande capacità di donarsi e non la soddisfazione di un bisogno di essere genitore a tutti i costi.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge intende:

1) favorire l'adozione del minore da parte di una famiglia naturale, definita ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. L'articolo 1 della proposta di legge esplicita questo principio tra quelli generali della legge n. 184 del 1983;

2) semplificare la normativa vigente, che rischia di apparire ostile e persecutoria nei confronti delle coppie unite in matrimonio, sottoposte a controlli ai limiti del sopportabile prima di poter ottenere un certificato di idoneità all'adozione. Le difficoltà sono determinate soprattutto dal regime applicativo della legge n. 184 del 1983 e non dalle previsioni della stessa, che rispondono invece all'idea di fondo, senz'altro condivisibile, di un accertamento rigoroso dell'idoneità delle coppie adottanti e dello stato di abbandono del fanciullo. È appena il caso di ricordare che, invece, la s*tepchild adoption* era (e si prevede che sarà) concepita come una sorta di automatismo.

La proposta di legge parte dalla premessa che l'idoneità educativa « in astratto » è più agevole nei casi di coppie coniugate con figli propri, adottati o affidati. Bisogna considerare che la legge prevede un accertamento « in concreto » dell'idoneità della coppia adottante al momento dell'affidamento preadottivo e che in questo accertamento si tiene conto anche della situazione economica della coppia; per queste indagini la legge già precisa che debbano essere « tempestivamente avviate » e « concludersi entro centoventi giorni ». L'articolo 2 quindi prevede:

che l'adozione è consentita ai coniugi sposati da almeno un anno se hanno figli propri (e non tre come prevede l'articolo 6, comma 1, della legge);

che l'idoneità ad adottare dei coniugi con figli propri è presunta se hanno già minori adottati o affidati e che in tali casi i termini per le indagini di preaffido (120+120 giorni) sono ridotti alla metà;

che un bambino possa essere dichiarato in stato di abbandono se effettivamente accudito da parenti di quinto o di sesto grado (sono adottabili i figli dei *bis*-cugini ad esempio) e non solo fino al quarto come oggi previsto. Peraltro i parenti entro il sesto grado sono già ammessi all'adozione speciale dell'orfano di padre e di madre;

3) prevedere che le cosiddette adozioni speciali siano davvero riservate a casi speciali, evitando che diventino una scorciatoia giuridica per eludere la legge. L'articolo 3 si muove sulla base dei dispositivi della giurisprudenza costituzionale, secondo la quale i parenti di quinto e sesto grado sono ammessi anche all'adozione speciale del fanciullo non orfano di padre e di madre, ma comunque rimasto privo di cura genitoriale. Da un lato apre all'adozione speciale in favore di tutti i parenti, ma a condizione che siano in regime di matrimonio e abbiano con il minore un rapporto stabile, sereno e duraturo, ma dall'altro si chiude all'adozione in favore di soggetti che non siano parenti e di parenti non sposati oltre il sesto grado. Si esclude quindi la possibilità dell'adozione speciale anche del fanciullo non orfano, ma privo di cura genitoriale, da parte di un qualsiasi soggetto, purché abbia con esso un rapporto stabile e duraturo, che potrebbe anche essere « precostituito » d'accordo con i genitori; è noto che il legislatore del 1983 aveva chiaramente inteso evitare un risultato di questo tipo e che quest'idea di fondo è stata sostanzialmente condivisa dal legislatore del 2015 (legge n. 173 del 2015), anche contro talune aperture giurisprudenziali in favore dei soggetti affidatari; a tale fine la norma evita quelle decisioni che riconoscono l'adozione del figlio del convivente da parte dell'altro convivente. Nel caso del minore abbandonato da entrambi i genitori, ma comunque non adottabile (cosiddetta impossibilità di diritto dell'affidamento preadottivo), l'adozione in questione è possibile solo da parte di un parente entro il sesto grado od oltre se sono pre-

senti le condizioni della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983: stabilità di rapporto e sussistenza del matrimonio tra i parenti adottanti;

4) accogliere anche le richieste di famiglie formate da soggetti oltre il quarantacinquesimo anno di età, considerando le attuali condizioni della nostra società in cui la maternità è spostata molto in avanti e ci si rende conto tardi di non riuscire ad avere figli propri. L'articolo 4 propone di spostare a 50 anni la differenza massima di età;

5) prestare particolare attenzione all'adozione internazionale, investendo anche sugli affidi dei minori a famiglie ospitanti e non a centri anonimi e generici come sono diventati quelli per immigrati, da cui è così facile fuggire senza lasciare tracce. A tale fine l'articolo 5 modifica l'articolo 34 prevedendo apposite misure di sostegno, in particolare per quel che riguarda la formazione e l'inserimento sociale;

6) prevedere che le adozioni internazionali siano potenziate e supportate solo se rappresentano una soluzione per il bambino e non il mero soddisfacimento di un desiderio degli adulti. L'articolo 6 stabilisce che il tribunale valuti, anche avvalendosi dell'attività di raccolta e di verifica delle informazioni poste in essere dai servizi socio-assistenziali degli enti locali o dalle aziende sanitarie locali, se i richiedenti siano nelle condizioni di garantire stabilità e armonia familiari, nonché un equilibrato sviluppo futuro migliore dei minori;

7) promuovere un servizio prolungato di sostegno alle famiglie adottanti per fronteggiare le difficoltà che i figli adottati possono avere e possono porre. Sono molti i figli adottati, ma non inseriti bene, che finiscono in case famiglia o si allontanano dalla famiglia adottante. L'articolo 7 stabilisce, modificando in più punti la legge n. 184 del 1983, che « Gli interventi socio-sanitari e di sostegno psicologico in favore dei minori affidati e delle famiglie affidatarie erogati dal Servizio sanitario nazionale costituiscono livelli essenziali di assistenza »;

8) vietare la compravendita dei figli: si tratta di un reato perseguibile penalmente. Non possono essere oggetto di mercato né in Italia né all'estero. L'articolo 8 rafforza le pene già previste, incrementandole sino a 5 anni di reclusione e a 50.000 euro di multa, a carico di coloro che in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affidino a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avviino all'estero o lo introducano dall'estero nel territorio nazionale perché sia definitivamente affidato. La stessa pena è applicata ai mediatori. La pena si applica anche nel caso in cui il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero;

9) escludere dal circuito delle adozioni sia la donna che ha concesso il proprio utero « in affitto » sia la coppia che ha commissionato il figlio. L'articolo 9 modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 prevedendo sia l'inasprimento delle sanzioni, sia l'esclusione, per coloro che siano condannati per le violazioni in materia di fecondazione eterologa, dalla possibilità di adozione e di affidamento. Le sanzioni relative alla maternità surrogata si applicano anche nel caso in cui il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore a vivere in una famiglia naturale).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni della presente legge, in sede di applicazione della legge il magistrato, i servizi sociali e le associazioni di settore sono tenuti a favorire l'inserimento, temporaneo o definitivo, del minore all'interno di una famiglia fondata sul matrimonio, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione per i coniugi e per i parenti fino al sesto grado).

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da almeno un anno, se abbiano figli propri »;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'idoneità sussiste, fatta salva la sostenibilità economica dell'adozione, se i coniugi hanno già minori adottati o affidati. A tale fine i termini di cui al comma 4 dell'articolo 22 sono ridotti alla metà ».

2. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 9, al comma 2 dell'articolo 10, ai commi primo e secondo dell'articolo 11 e al primo comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « sesto grado ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione e rafforzamento dei controlli sulle adozioni speciali).

1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* da persone unite al minore da vincolo di parentela anche oltre il sesto grado qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, e sussista un rapporto stabile, sereno e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre »;

2) alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi l'adozione non può essere comunque disposta quando il minore sia accudito da uno o da entrambi i genitori »;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « È esclusa, in ogni caso, l'adozione del convivente dell'adottante ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di aumento della differenza di età con l'adottando).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando » sono sostituite dalle seguenti: « di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di sostegno alle

famiglie affidatarie o adottanti minori stranieri).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« *2-bis*. In favore delle famiglie affidatarie o di adozione lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di requisiti di idoneità per l'adozione internazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale stabilisce in particolare se i richiedenti siano nelle condizioni di garantire stabilità e armonia familiari, nonché un equilibrato sviluppo futuro migliore a minori in stato di disagio, anche sulla base degli elementi acquisiti ai sensi della lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 29 ».

ART. 7.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di interventi in favore dei minori affidati e delle famiglie adottanti o affidatarie).

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi socio-sanitari e di sostegno psicologico in favore dei minori affidati e delle famiglie affidatarie erogati dal Servizio sanitario nazionale costituiscono livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le misure di sostegno economico di cui al primo periodo sono considerate prio-

ritarie rispetto ad altre misure della stessa natura ».

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente: « *8*. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali intervengono, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere socio-sanitario ed economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati. Gli interventi socio-sanitari e di sostegno psicologico in favore dei minori adottati e delle famiglie adottanti, erogati dal Servizio sanitario nazionale costituiscono livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le misure di sostegno economico di cui al primo periodo sono considerate prioritarie rispetto ad altre misure della stessa natura ».

3. Il comma 4 dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« *4*. Le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno socio-sanitario ed economico alle famiglie, alle persone e alle comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e sull'idoneità all'accoglienza. Gli interventi socio-sanitari e di sostegno psicologico in favore dei minori affidati e delle famiglie affidatarie erogati dal Servizio sanitario nazionale costituiscono livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le misure di sostegno economico di cui al primo periodo sono considerate prioritarie rispetto ad altre misure della stessa natura ».

ART. 8.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di lotta al traffico di minori).

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo più grave reato, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero o lo introduce dall'estero nel territorio nazionale perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La pena si applica anche nel caso in cui il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero »;

b) il quinto comma è abrogato;

c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino cinque anni e con multa da euro 10.000 a euro 50.000 per ciascuna mediazione avviata. La pena si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono minori di età, anche stranieri, in illecito affidamento con carattere di definitività. La pena si applica anche nel caso in cui il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna per le violazioni di cui al presente articolo comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare ».

2. L'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di divieti generali e di sanzioni).

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *1*. chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 600.000 euro a un milione di euro. Chiunque organizza, favorisce o pubblicizza la pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro. Le disposizioni del presente comma nonché, limitatamente al caso di concorso di reati, quelle dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale, si applicano altresì quando il fatto sia commesso da cittadini italiani all'estero.

1-bis. La condanna per uno dei reati di cui alla presente legge comporta anche l'impossibilità definitiva di accedere agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, di cui ai titoli I-*bis*, II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) al comma 6, le parole: « o la surrogazione di maternità » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero organizza in favore di terzi o pubblicizza la pratica della surrogazione della maternità ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0050400